

I.SCOPI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione di cittadini, imprese commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi, senza scopo di lucro, denominata "FAI – ANTIRACKET – MOLFETTA" ASSOCIAZIONE REGIONALE con sede in Molfetta alla Piazza Vittorio Emanuele 9/10 operante sul territorio regionale in assoluto regime di volontariato, e che, in conformità al dettato della L. 266/91 che le attribuisce la qualificazione di "organizzazione di volontariato", le consente – acquisita l'iscrizione al Registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione pur mantenendo la propria autonomia si riconosce come entità organizzativa territoriale della Federazione Antiracket Italiana (F.A.I.) alla quale aderisce e della quale condivide le finalità ed adotta lo statuto della stessa per regolamentare quanto non espressamente previsto nel presente atto ivi compresi i rapporti fra entità territoriale e struttura organizzativa centrale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. n° 460 del 4.12.1997 e dalle norme generali dell'ordinamento

giuridico italiano, si avvale dei benefici legislativi nazionali e regionali non ha e non persegue scopi di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) Difendere e tutelare i propri associati ed i colleghi del territorio dal racket delle estorsioni, dell'usura e da ogni forma di illegalità;
- b) Prestare assistenza e solidarietà agli associati danneggiati da attività estorsive e/o usuraie;
- c) Esercitare una costante azione di stimolo nei confronti di chiunque sia vittima di tali delitti, affinché eserciti il proprio diritto-dovere di denuncia alle autorità, prestando concreto appoggio ed assistenza legale, psicologica, morale e materiale;
- d) Costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di organizzazione criminale di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), di estorsione (art. 629 c.p.) e di usura (art. 644 c.p.) ed altri reati aggravati dalla finalità mafiosa ex art. 7 dl 1522/91;
- e) promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la tutela e l'assistenza alle vittime dell'usura e del racket;
- f) disegnare propri rappresentanti (tolto federazione) in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura e del racket;
- g) adempiere ad ogni compito che è richiesto dalle Leggi e dalle delibere dell'assemblea dei soci;

- h) cooperare, con altri soggetti privati, associazioni, fondazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità indicate nel presente statuto;
- i) promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- j) organizzare manifestazioni di tipo promozionale, culturale e qualsiasi altra attività inerente alle finalità perseguite dall'associazione;
- k) esercitare una costante azione di stimolo, nei confronti dell'opinione pubblica e nei confronti di tutte le autorità costituite, affinché il problema dei delitti contro il patrimonio venga considerato primario ed essenziale, non solo per le categorie che li subiscono, ma anche per l'intera comunità locale che direttamente ed indirettamente da tali delitti viene gravemente danneggiata.

II. I SOCI

ARTICOLO 3

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Possono far parte dell'Associazione, in via principale, le ditte individuali, le società anche a mezzo di loro rappresentanti delegati, che esercitano un'attività commerciale, artigianale, di interesse turistico o imprenditoriale, i professionisti e

chiunque eserciti un'attività ausiliaria del commercio e dei servizi, o comunque economica, nel territorio.

Possono, altresì, essere soci dell'Associazione anche privati cittadini, associazioni, Comuni, Province, Regione e persone a vario titolo impegnate nel campo della lotta alla illegalità e per la rinascita civile, morale e culturale del territorio.

L'ammissione deve essere richiesta con domanda redatta su modulo preconstituito dell'Associazione in cui si dichiara espressamente l'accettazione delle norme statutarie.

Detta domanda deve essere corredata da un documento comprovante la qualità o la condizione di cui al primo e secondo comma.

L'ammissione è decretata da unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo che si esprime con votazione palese.

Il presidente in carica verifica ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione o, comunque dalla ultima verifica, la sussistenza dei requisiti da parte dei soci per il mantenimento della iscrizione all'Albo Prefettizio di cui alla legge 44/99.

ARTICOLO 4

La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge o statutari per un anno e l'impegno si intende tacitamente rinnovato se non disdetto un mese prima della scadenza con lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde:

- a) con la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo:
 - violazione di norme amministrative e/o penali per le quali sia stata comminata una sanzione, ammenda o multa, ovvero pena detentiva;
 - per incompatibilità costituita dall'assunzione di cariche elettive politiche e/o istituzionali sia a livello locale che nazionale;
 - se in qualunque modo si sia danneggiata l'immagine o la reputazione dell'Associazione;
 - se non sono state osservate le disposizioni contenute nello Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

ARTICOLO 6

Le qualità di socio si perde temporaneamente:

- a) per auto-sospensione;
- b) per sospensione deliberata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia ravvivata una grave questione attinente la moralità e/o per violazione di norma amministrative e penali riguardanti i reati che si prefigge di combattere l'associazione, per la quale sia stato inviato un procedimento penale o, comunque, notificato un avviso di garanzia.

ARTICOLO 7

Tutti i soci hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (se in regola con la quota associativa annuale);

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Tutti i soci sono obbligati a versare la quota associativa stabilita dall'assemblea.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

III. GLI ORGANI

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) Il Vice-Presidente
- 5) Il Segretario-Tesoriere.

La rappresentanza legale dell'Associazione è assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale, per gli atti di straordinaria amministrazione potrà, comunque, assumere obbligazioni, impegni o iniziative nell'ambito dello specifico mandato di volta in volta conferitogli dall'Assemblea, ovvero, nei casi d'urgenza, con ratifica dell'Assemblea stessa, da richiedere con convocazione straordinaria entri i quindici giorni successivi.

Nei casi di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è costituita dai soci dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 30 aprile, quella straordinaria su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice-Presidente in carica o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione avviene secondo le norme di legge. Sono ammesse le convocazioni anche via e-mail, fax o sms, a

condizione che con gli stessi mezzi pervenga una conferma di ricezione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti metà più uno dei soci; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe solo a favore di altri associati. L'assemblea nomina di volta in volta il suo Presidente.

Della seduta viene redatto un verbale nel quale saranno inseriti per riassunto gli interventi dei soci e dei partecipanti.

Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono indicati dall'organo che delibera la convocazione o ne fa domanda. Le delibere sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei votanti, in caso di parità decide il voto del presidente dell'assemblea.

Per le modifiche statutarie o l'eventuale scioglimento dell'associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza in proprio e/o per delega della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

L'assemblea nomina il Consiglio Direttivo, il suo Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere e ne decide il numero fra un minimo di 7 ad un massimo di 14.

Le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono di durata triennale. Per la prima volta saranno attribuite dai soci fondatori nell'atto costitutivo.

Il consiglio direttivo può istituire un Ufficio di Presidenza, le cui decisioni saranno ratificate dallo stesso.

L'Assemblea delibera su ogni questione di interesse e pertinenza dell'Associazione che venga posta alla sua attenzione.

ARTICOLO 11

Il Consigli Direttivo è composto da un numero di componenti tra i 9 ed i 15 scelti tra i soci.

Il Consigli Direttivo è composto, oltre dai consiglieri, da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere.

Il Consigli Direttivo delibera su tutte le questioni attinenti l'amministrazione dell'Associazione escluse quelle di competenza dell'Assemblea o per le quali si ritenga opportuno un intervento della stessa.

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere e membro del consiglio direttivo sono incompatibili con incarichi di carattere politico, con funzioni di governo, a livello delle pubbliche amministrazioni territoriali, centrali, nazionali e mandati parlamentari.

ARTICOLO 12

Il Segretario-Tesoriere, supportato dall'attività di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, svolge i seguenti compiti:

- a) Attiva e cura le relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento con il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) Promuove e coordina la circolazione delle informazioni tra tutti i soci dell'associazione e con i soci delle altre Associazioni Antiracket;
- c) Convoca, di concerto con il Presidente ed il Vice-Presidente, riunioni informali dell'Associazione;
- d) Redige i verbali delle riunioni in apposito registro;
- e) Promuove ogni forma di comunicazione e informazione trasversale all'Associazione nonché quella verso il territorio;
- f) Aggiorna i soci circa l'attività dell'associazione relativamente al lavoro svolto, alle proposte e progetti su cui si sta lavorando, ai rapporti intrapresi o che si intendono intraprendere;
- g) Coordina tutte le necessità amministrative e contabili dell'Associazione;
- h) Cura, di concerto con il Presidente ed il Vice-Presidente, l'amministrazione finanziaria e patrimoniale dell'associazione.

In caso di vacanza del Segretario-Tesoriere in carica, il Presidente riunirà entro 30 gg. L'Assemblea che provvederà alla nomina.

IV PATRIMONIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 13

Il patrimonio sociale può essere formato:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo siano erogate.

Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Associazione i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare e deve essere redatto ed approvato entro tre mesi dalla fine dell'anno solare a cui fa riferimento.

ARTICOLO 14

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) i contributi associativi;
- b) oblazioni volontarie e contribuzioni straordinarie dei soci;
- c) rendite provenienti da attività reali;
- d) donazioni varie e lasciti testamentari;
- e) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

ARTICOLO 15

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

V. NORME FINALI

ARTICOLO 16

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 17

In caso di scioglimenti dell'Associazione, l'Assemblea provvederà di volta in volta alla nomina di tre liquidatori, determinandone i poteri e le modalità della liquidazione. In caso di scioglimento l'eventuale attività patrimoniale sarà devoluta ad uno o più enti di assistenza legalmente riconosciute che saranno indicati dall'Assemblea dei soci

ARTICOLO 18

L'Associazione si impegna a considerare l'adesione alla F.A.I. come esclusiva forma di partecipazione ad organismi di rilevanza nazionale e/o regionale che abbiano finalità affini a

quelle della detta Federazione ed il cui operato nei fatti diminuisce la rappresentatività della Federazione stessa, specie presso gli organismi istituzionali, ed in definitiva pregiudica l'efficacia della sua azione. L'Associazione riconosce espressamente il diritto della FAI di procedere, nei casi previsti nello statuto della medesima federazione, alla nomina di un commissario.

ARTICOLO 19

Il Presidente in carica verifica ogni tre anni, a decorre dalla data di iscrizione o, comunque dalla ultima verifica, la sussistenza dei requisiti da parte dei soci per il mantenimento della iscrizione all'Albo Prefettizio;

ARTICOLO 20

L'Associazione pur mantenendo la propria autonomia si riconosce come entità organizzativa territoriale della Federazione AntiracketItaliana (F.A.I.) alla quale aderisce e della quale condivide le finalità ed adotta lo statuto della stessa per regolamentare quanto non espressamente previsto nel presente atto ivi compresi i rapporti fra entità territoriale e struttura organizzativa centrale". L'Associazione si impegna a considerare l'adesione alla F.A.I. come esclusiva forma di partecipazione ad organismi di rilevanza nazionale e/o regionale che abbiano finalità affini a quelle della detta Federazione satessa, specie presso gli organismi istituzionali,

ed in definitiva pregiudica l'efficacia della sua azione.
L'associazione riconosce espressamente il diritto della FAI di
procedere, nei casi previsti nello statuto della medesima
federazione, alla nomina di un commissario

ARTICOLO 21

Per quanto non previsto del presente statuto si applicano le
norme di legge.

Sergio Bellini
Angelo Corrado
Piero Colucci
Piero Colucci
Luigi Colucci
Fortunato Tino

Alto
Piero Colucci
Piero Colucci
Piero Colucci
Piero Colucci
Piero Colucci



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari

Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il

al n. 2900 serie

ESENTE L. 266/91

Per il Direttore Provinciale
Anna Maria IMPERATO
L'incaricato con delega di firma
Domenico SCISCI





Il giorno 28.03.2015 alle ore 10,00 si riunisce presso la sede dell'Associazione Regionale Antiracket e Antiprofita di Molfetta, alla Piazza Vittorio Emanuele 1.8-10, il Consiglio Direttivo al fine di deliberare in merito all'unico punto all'ordine del giorno, precisamente la proposta di modifica dello Statuto associativo.

Il Presidente, dunque, passa alla lettura del testo del proposto nuovo Statuto costituito da n.21 articoli. Dopo ampia discussione, volta a dare chiarimenti sul contenuto di ogni singolo articolo, il nuovo testo statutario viene posto in votazione palese della sua integrità.

Il Consiglio Direttivo, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto.

Tutti i presenti provvedono alla sottoscrizione del presente verbale e del testo statutario allegato, riguardando pagina per pagina.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

I presenti:

Agio *[Signature]*

Agio *[Signature]*

Agio *[Signature]*

Agio *[Signature]*

Agio *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]